

PREMESSA

Lo S.P.R.A.R (Sistema di Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) è stato istituito ai sensi dell'art. 32 della legge n. 189/2002, in seguito al protocollo d'intesa del 2001 per la realizzazione di un "Programma nazionale asilo" stipulato dal Ministero dell'Interno, dall'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e dall'Alto Commissario Onu per i Rifugiati (UNHCR). Con questo atto è stato istituzionalizzato il sistema pubblico per l'accoglienza di richiedenti asilo e rifugiati, diffuso su tutto il territorio italiano, con il coinvolgimento delle istituzioni centrali e locali, secondo una condivisione di responsabilità tra Ministero dell'Interno ed enti locali. Il sistema di protezione è costituito dalla rete degli enti locali che per la realizzazione di progetti di accoglienza integrata accedono al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo e, con il prezioso supporto delle realtà del terzo settore, garantiscono interventi di accoglienza che superano la sola distribuzione di vitto e alloggio, prevedendo in modo complementare anche misure di informazione, accompagnamento, assistenza e orientamento, attraverso la costruzione di percorsi individuali di inserimento socio-economico.

Il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno con D.L. del 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni in Legge 1 dicembre 2018, n. 132, ha riformato il Sistema di protezione che è stato rinominato "*Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati*" (SIPROIMI).

Nel 2020, con D.L. 21 ottobre 2020, n.130, convertito in Legge 18 dicembre 2020, n.173, il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno ha riformato il suddetto Sistema di protezione che è stato rinominato "*Sistema di accoglienza e integrazione*"(SAI).

La nuova norma rivede le disposizioni del D.L. 4 ottobre 2018 n.113, ripristinando l'iscrizione anagrafica e l'accoglienza diffusa dei migranti nel Sistema che diventa di accoglienza, oltre che per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati, anche per richiedenti protezione internazionale e per stranieri in prosieguo amministrativo affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età.

Possono essere accolti, inoltre, i titolari dei permessi di soggiorno per protezione speciale, per casi speciali (umanitari in regime transitorio, titolari di protezione sociale, vittime di violenza domestica, vittime di sfruttamento lavorativo), le vittime di calamità, i migranti cui è riconosciuto particolare valore civile, i titolari di permesso di soggiorno per cure mediche.

Nell'ambito del Sistema sono previsti due livelli di servizi di accoglienza: al primo livello accedono i richiedenti protezione internazionale e al secondo livello, finalizzato all'integrazione, accedono tutte le altre categorie sopra elencate.

Con priorità ai beneficiari vulnerabili, l'accoglienza all'interno del SAI è dedicata a:

- richiedenti protezione internazionale;
- titolari dei permessi di soggiorno protezione speciale ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli artt. 10, comma 2, 12, lett. b) e c), e 16, decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per cure mediche, di cui all'art. 19, comma 2, lettera d-bis);
- titolari di protezione sociale, di cui all'art. 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- vittime di violenza domestica, di cui all'art. 18-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- vittime di calamità, di cui all'art. 20-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- vittime di sfruttamento lavorativo, di cui all'art. 22, comma 1 2-quater del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- Migranti cui è riconosciuto particolare valore civile, di cui all'art. 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
- Titolari di casi speciali – regime transitorio (di cui all'art. 1, comma 9, decreto-legge 4 ottobre

2018, n. 113 come convertito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132);

- gli stranieri affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47 (proseguo amministrativo).

Il Comune di Trieste aderisce alla rete del Sistema di protezione SPRAR-Siproimi ora SAI dal 2002 e intende proseguire il servizio di accoglienza integrata per la tipologia di accoglienza "Ordinari". Il progetto del Comune di Trieste è stato ammesso alla prosecuzione delle attività per il periodo dal 1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 ed è stato pertanto autorizzato il proseguimento per i 90 posti di accoglienza a fronte di un finanziamento annuale assegnato di euro 1.252.217,14. Pertanto, il Comune intende individuare un soggetto che possa garantire il servizio di accoglienza diffusa in continuità con le attività attualmente in essere, considerato che si tratta di un progetto consolidato negli anni. L'accoglienza verrà riservata a persone singole adulte, neo maggiorenni e nuclei familiari in considerazione delle concrete possibilità di integrazione sociale, lavorativa e abitativa di persone straniere spesso dequalificate in una città come Trieste a forte vocazione turistica e di servizi.

L'accoglienza integrata comporta la presa in carico dei beneficiari e deve comprendere i seguenti servizi minimi obbligatori:

- a) accoglienza materiale;
- b) mediazione linguistico-culturale;
- c) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- d) insegnamento della lingua italiana e inserimento scolastico per i minori;
- e) formazione e riqualificazione professionale;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- g) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- h) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- i) orientamento e accompagnamento legale;
- j) tutela psico-socio-sanitaria.

Il modello dell'accoglienza diffusa in strutture con ridotto numero di ospiti beneficiari rappresenta un elemento qualificante del progetto. I partecipanti alla gara dovranno reperire, con idoneo contratto di locazione, tutte le strutture/gli alloggi destinati all'accoglienza fino alla capienza di 90 posti. Nel caso in cui al momento della presentazione dell'offerta non dovessero avere la disponibilità di alloggi, dovranno obbligarsi in sede di presentazione dell'offerta a pena di decadenza, ad individuare ed acquisire entro il termine perentorio di 15 giorni dall'aggiudicazione, la piena disponibilità delle strutture necessarie a coprire i 90 posti previsti dal capitolato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare, una volta individuati gli alloggi in cui sarà svolto il servizio, l'idoneità, la capienza e la compatibilità della dislocazione sul territorio delle strutture proposte, escludendole dall'accoglienza ove non si accertino condizioni di idoneità sufficienti alla stregua delle previsioni del presente bando. Le strutture individuate dovranno avere i requisiti indicati all'art. 19 (Capo IV - Strutture di accoglienza) del DM 18/11/2019.

Particolare importanza rivestono i servizi complementari all'accoglienza materiale, in particolare l'insegnamento della lingua italiana, la formazione e riqualificazione professionale, l'orientamento e l'accompagnamento all'inserimento lavorativo, abitativo e sociale. Questi servizi, infatti, sono fondamentali per innescare processi virtuosi di integrazione ed inclusione sociale.

Per quanto riguarda le modalità di attivazione e di gestione dei servizi si rinvia alle "Norme, Moduli e Manuali" disponibili sul sito web: <http://www.retesai.it> e, in particolare alle Linee Guida per la presentazione delle domande di contributo allegato al decreto del Ministero dell'Interno 18 novembre 2019.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: AMBRA DE CANDIDO

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 30/11/2022 16:23:42